



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 01/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 9 novembre 2011, n. 17

TEAM ITALIA srl - Stabilimento in Lecce sulla via provinciale Squinzano/T. Rinalda km. 4. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 500/2009 del Servizio Ecologia - Fascicolo 88 MOD21. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il giorno 09.11.2011, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS " Autorizzazione Integrata Ambientale", disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 3410 del 05 aprile 2011, il Gestore TEAM ITALIA srl chiedeva all'Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti di aggiornare e modificare la prescrizione contenuta nel provvedimento AIA, D.D. 500/2009, nell'Allegato A al capitolo 7 - Rifiuti, secondo quanto determinato dal Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche con nota prot. 1547 del 17/02/2011;

- Con nota del 21/04/2011, acquisita al prot. 5040 del 03 maggio 2011, il Gestore TEAM ITALIA srl comunicava di voler eseguire modifiche non sostanziali identificate nella relazione tecnica allegata a firma dell'ing. Massimiliano Coli;
- Con nota, prot. 6278 del 08/06/2011, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti indicava al Gestore che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione, ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e smi, non consentiva la valutazione del carattere di modifica non sostanziale. Con la stessa nota, quindi, si invitava il Gestore ad elaborare la documentazione secondo quanto disciplinato dalla delibera di Giunta regionale 648 del 5 aprile 2011 pubblicata sul BURP n. 70 del 06/05/2011;
- In data 28 luglio 2011 veniva acquisita al prot. 513 del Servizio Rischio Industriale la comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e smi con precisazioni e ri-elaborazione ex DGR 648/2011;
- Con nota, prot. 601 del 03/08/2011, il Servizio Rischio Industriale chiedeva all'Ufficio VIA-VAS della Regione il parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011 e comunicava al Gestore l'incompletezza della documentazione fornita su supporto cartaceo e l'assenza della firma del tecnico incaricato;
- Il Gestore in data 3 agosto 2011 depositava gli allegati documentali richiesti in forma cartacea che venivano registrati al prot. 631 del 04/08/2011;
- Con nota dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, prot. 9038 del 26/09/2011 ed acquisita al prot. 1082 del 30/09/2011 del Servizio Rischio Industriale, veniva stabilito che "le motivazioni espresse dall'istante siano sufficienti per ritenere non sostanziale la modifica dell'intervento proposto. Non si ritiene dunque di assoggettare l'intervento a VIA"
- L'ARPA Puglia, a seguito di attività ispettiva presso lo stabilimento, rilevava una serie di criticità per cui è stata emessa formale diffida al Gestore con nota prot. 597 del 03/08/2011;
- L'ARPA Puglia, con nota prot. 41881 del 25/08/2011 ed acquisita al prot. 778 del 01/09/2011, proponeva di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo inserendo l'obbligo di effettuare apposite campagne di monitoraggio di emissioni diffuse e fuggitive;
- Il Gestore ha puntualmente relazionato con nota, acquisita al prot. 1182 del 10/10/2011, fornendo chiarimenti in ordine alle motivazioni che avrebbero determinato le anomalie riscontrate in sede di sopralluogo dell'ARPA Puglia ottemperando, quindi, alla formale diffida trasmessa con nota prot. 597 del 03/08/2011.

Considerato che:

- Per lo stabilimento della TEAM ITALIA srl in Lecce sulla provinciale Squinzano/T. Rinalda km. 4 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 500/2009;
- La modifica proposta dal Gestore, complessivamente consistente in:
 1. installazione di una canalizzazione metallica collegata ad un filtro suppletivo dalla superficie filtrante di 100 mq accompagnato ad un aspiratore della portata di 15000 mc/h che affluisce le sue polveri a monte del ventilatore asservito all'emissione E1 che canalizza all'esterno l'aeriforme;
 2. Deviazione del flusso delle acque di ritorno dall'impianto di abbattimento fumi del forno rotativo R1, in un'ulteriore vasca di decantazione "di raccolta punto 1" e tramite una pompa il rilancio delle stesse direttamente nella vasca di "riserva idrica antincendio" posta in fondo all'opificio, come da planimetria allegata alla documentazione ed acquisita al prot. 631 del 04/08/2011;
 3. Modifica del sistema di stoccaggio delle plastiche prodotte dall'impianto di scassetto in modo che tali plastiche vengano versate direttamente in due cassoni scarrabili posti all'esterno del capannone (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 8 Dep, rif 10 Dep);
 4. Sistemazione di nuova area di parcheggio degli scarrabili pieni, debitamente coperti con teli

antipioggia, nella zona indicata in planimetria, in attesa del trasporto presso gli impianti di recupero/smaltimento. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 8 Dep bis, rif 10 Dep bis);

5. Installazione, per migliorare la fruibilità della vasca batterie "Rif 6 Ris", di quattro serbatoi in acciaio inox della capacità di 25 mc/cad nel qual travasare a mezzo pompa, l'elettrolito delle batterie esauste, riducendo al minimo il livello di tale liquido nella vasca suddetta. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 11 Dep);

6. Individuazione, nelle vicinanze della vasca "Rif 6 Ris", di una zona coperta adibita allo stoccaggio di materiale non conforme risultante dalla cernita delle batterie, in attesa del trattamento e dello smaltimento. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 16 Dep);

7. Individuazione, nella stessa area di cui al punto precedente, di una zona adibita allo stoccaggio temporaneo dei box in plastica, contenenti batterie esauste da verificare prima della messa in riserva nella vasca (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 17 Dep);

8. Modifica della disposizione delle materie prime e seconde Mat 1, Mat 2, Mat 10, Mat 15, Mat 16, Mat 21, Mat 25, Mat 33 e dei depositi rifiuti Rif 2 Dep, Rif 3 Dep, Rif 8 Dep ter e Rif 18 Dep (vedasi planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011).

9. Rimodulazione della frequenza di campionamenti ed analisi delle acque di falda e top soil, così come prescritto con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da mensile a trimestrale e ridefinizione dei parametri analitici da misurare.

risulta di carattere non sostanziale in quanto:

==> L'Autorità competente in materia di VIA (Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011 con nota prot. 9038 del 26/09/2011 nonché riscontrato favorevolmente, con nota prot. 3410 del 05/04/2011, la possibilità di rimodulazione della frequenza di campionamenti ed analisi delle acque di falda e top soil, così come prescritto con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da mensile a trimestrale e ridefinizione dei parametri analitici da misurare;

==> Non sono previste variazioni all'impianto dovute alla modifica apportata in termini di variazione in superficie, volume, tipologia prodotto, stoccaggio materie prime ed ausiliarie utilizzate, energia, dismissione impianto ecc.

==> Vi è invece una riduzione delle emissioni, un miglior collettamento delle acque meteoriche e una migliore disposizione logistica per rendere ottimali gli stoccaggi di alcuni materiali;

==> Pur in previsione dell'installazione di una canalizzazione metallica collegata ad un filtro suppletivo dalla superficie filtrante di 100 mq accompagnato ad un aspiratore della portata di 15000 mc/h che affluirà le sue polveri a monte del ventilatore asservito all'emissione E1 che canalizza all'esterno l'aeriforme, non è previsto un incremento di portata dell'emissione E1;

==> La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

1. Installazione di una canalizzazione metallica collegata ad un filtro suppletivo dalla superficie filtrante di 100 mq accompagnato ad un aspiratore della portata di 15000 mc/h che affluisce le sue polveri a monte del ventilatore asservito all'emissione E1 che canalizza all'esterno l'aeriforme;
2. Deviazione del flusso delle acque di ritorno dall'impianto di abbattimento fumi del forno rotativo R1, in un'ulteriore vasca di decantazione "di raccolta punto 1" e tramite una pompa il rilancio delle stesse direttamente nella vasca di "riserva idrica antincendio" posta in fondo all'opificio, come da planimetria allegata alla documentazione ed acquisita al prot. 631 del 04/08/2011;
3. Modifica del sistema di stoccaggio delle plastiche prodotte dall'impianto di scassetamento in modo che tali plastiche vengano versate direttamente in due cassoni scarrabili posti all'esterno del capannone (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 8 Dep, rif 10 Dep);
4. Sistemazione di nuova area di parcheggio degli scarrabili pieni, debitamente coperti con teli anti pioggia, nella zona indicata in planimetria, in attesa del trasporto presso gli impianti di recupero/smaltimento. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 8 Dep bis, rif 10 Dep bis);
5. Installazione, per migliorare la fruibilità della vasca batterie "Rif 6 Ris", di quattro serbatoi in acciaio inox della capacità di 25 mc/cad nel qual travasare a mezzo pompa, l'elettrolito delle batterie esauste, riducendo al minimo il livello di tale liquido nella vasca suddetta. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 11 Dep);
6. Individuazione, nelle vicinanze della vasca "Rif 6 Ris", di una zona coperta adibita allo stoccaggio di materiale non conforme risultante dalla cernita delle batterie, in attesa del trattamento e dello smaltimento. (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 16 Dep);
7. Individuazione, nella stessa area di cui al punto precedente, di una zona adibita allo stoccaggio temporaneo dei box in plastica, contenenti batterie esauste da verificare prima della messa in riserva nella vasca (vedasi in planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011, i seguenti depositi: rif 17 Dep);
8. Modifica della disposizione delle materie prime e seconde Mat 1, Mat 2, Mat 10, Mat 15, Mat 16, Mat 21, Mat 25, Mat 33 e dei depositi rifiuti Rif 2 Dep, Rif 3 Dep, Rif 8 Dep ter e Rif 18 Dep (vedasi planimetria, acquisita al prot. 631 del 04/08/2011).
9. Rimodulazione della frequenza di campionamenti ed analisi delle acque di falda e top soil, così come prescritto con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, da mensile a trimestrale e ridefinizione dei parametri analitici da misurare.

di stabilire che:

==> la portata massima autorizzata per l'emissione E.1 non deve variare rispetto al quadro emissivo già autorizzato con DD 500/2009;

==> la frequenza di campionamento ed analisi delle acque di falda e di top soil, già prescritti con DD 500/2009, viene modificata da mensile a trimestrale;

==> relativamente, in particolare alle analisi del top soil, gli inquinanti della tabella 1 dell'Allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi (solventi aromatici, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni) dovranno essere ricercati due volte l'anno anziché con frequenza trimestrale;

==> relativamente, in particolare alle analisi delle acque di falda, dovranno essere ricercati con frequenza trimestrale i soli parametri inorganici (metalli + Sali + composti inorganici) mentre con frequenza semestrale tutti i parametri previsti dalla tabella 2, allegato V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi;

==> il Gestore, dovrà entro trenta giorni, specificare la natura dei 2 pozzi di campionamento proposti indicando quale posto a monte e quale posto a valle, tenuto conto della direzione di falda;

==> il Gestore dovrà trasmettere ad ARPA Puglia DAP Lecce, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con 30 giorni di anticipo, il preavviso con indicazione della data e ora di effettuazione di tutti i prossimi autocontrolli;

==> il Gestore dovrà aggiornare e trasmettere a tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo AIA, entro 30 giorni, il Piano di Monitoraggio e Controllo alla luce delle modifiche di cui al presente provvedimento con l'introduzione della misurazione delle emissioni diffuse e fuggitive, con frequenza quadrimestrale, in almeno quattro punti situati al perimetro dello stabilimento e dislocati in funzione della direzione del vento e della distribuzione degli impianti per i seguenti inquinanti aerodispersi e con i seguenti limiti:

- polveri totali (limite pari a 1 mg/m³)
- acido solforico (limite pari a 0,2 mg/m³)
- piombo inorganico (limite pari a 0,2 mg/m³)

==> il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

==> il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 500 del 06 ottobre 2009;

==> Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"

==> per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "TEAM ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli

==> sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 500/2009 e non in contrasto con il presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "TEAM ITALIA srl" con sede con sede legale in Lecce alla Provinciale Squinzano/Torre Rinalda al km 4;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Lecce, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lece, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento Il Dirigente del
e Grandi Impianti Servizio Rischio Industriale
ing. Caterina Dibitonto Ing. Giuseppe Tedeschi
